



Aleandro Allevi Notaio

REPERTORIO N. 7268

RACCOLTA N. 5622

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE
"COMUNITA' ENERGETICA OCTOPUS ENERGY 1"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto del mese di marzo, alle ore diciotto e trenta

18 marzo 2024

Nel Comune di Ascoli Piceno, in via Dei Gorgi n. 9.

Innanzi a me Dottor Aleandro Allevi, Notaio in Ascoli Piceno con studio in Rua del Papavero n. 6, iscritto nel Ruolo presso il Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo,

per l'associazione

- **"COMUNITA' ENERGETICA OCTOPUS ENERGY 1"**, con sede ad Ascoli Piceno, Via del Bozzolo n. 3, codice fiscale 10584260961;

è presente

- TOMASSETTI Giorgio nato ad Ascoli Piceno il 26 ottobre 1989; domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione ove sopra, il quale, previo richiamo fatto da me Notaio alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, dichiara di rivestire la carica di Presidente del Consiglio Direttivo e di intervenire al presente atto nella spiegata qualifica, in forza dei poteri al medesimo spettanti in base al vigente Statuto.

Detto Comparsente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, nella spiegata qualifica, mi richiede di assistere alla Assemblea della predetta Associazione qui riunita e di redigerne il verbale.

Io Notaio, aderendo alla richiesta, do atto delle risultanze dell'Assemblea come segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il detto Presidente, il quale

DA' ATTO E DICHIARA CHE

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto;
- in prima convocazione, sono presenti in Assemblea, in proprio e tramite collegamento audio video ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, nelle persone di GASPARI Roberto, nato ad Ascoli Piceno il 16 maggio 1972, MIKHEEVA Olga nata a Novgorod (Federazione Russa) il 9 settembre 1974 e ANTONUCCI Franca nata in Ascoli Piceno il giorno 1 giugno 1957 tramite collegamento audio che consente all'intervenuta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- è presente il Consiglio Direttivo nella persona di esso TOMASSETTI Giorgio, quale Presidente del Consiglio Direttivo e della signora MIKHEEVA Olga, quale Consigliera;

- si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti;

- tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla loro trattazione.

Per quanto sopra, il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

REGISTRATO A Ascoli Piceno

IL 28/03/2024

SERIE 1T

AL NUMERO 1344

PER EURO 356,00

1) modifica del testo di Statuto;

2) varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente, il quale, vista l'esigenza dall'associazione di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica qualificandosi come ente del terzo settore, riporta all'Assemblea la necessità di adeguare il testo di Statuto alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017, cd. "Codice del Terzo Settore", espungendo le previsioni non compatibili, ferma restando la denominazione, che verrà integrata con l'acronimo "ETS", rimanendo invariate finalità, amministrazione e trasferendo la sede sociale nell'ambito del medesimo Comune di Ascoli Piceno (AP), all'indirizzo di via dei Gorgi n. 9.

Ciò comporterebbe, per l'associazione, la possibilità di fruire di particolari benefici normativi, come l'acquisizione dell'autonomia patrimoniale perfetta, la quale permetterebbe all'associazione di operare, da un punto di vista giuridico patrimoniale, in modo pienamente autonomo rispetto ai suoi membri, fornendo così maggiori garanzie e certezza del diritto, anche nei rapporti con i terzi, nonché l'opportunità di richiedere contributi da parte di enti pubblici.

A tal proposito, il Presidente informa l'Assemblea che il Codice del Terzo Settore dispone che l'entità del patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica è pari ad una somma liquida e disponibile non inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila) per le associazioni, somma volta a garantire la solvibilità della obbligazioni contratte dall'associazione.

Procede quindi ad una breve lettura del testo di Statuto così come modificato, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", di cui illustra il contenuto articolo per articolo, soffermandosi sulle principali modifiche.

L'ASSEMBLEA,

udito quanto sopra esposto dal Presidente, dopo adeguata discussione, mediante voto espresso per alzata di mano, all'unanimità degli associati intervenuti aventi diritto di voto, secondo l'accertamento fattone dalla presidentessa,

DELIBERA DI:

1) adeguare il testo di Statuto dell'Associazione alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017, cd. "Codice del Terzo Settore", approvando il testo così come modificato che si compone di n. 20 (venti) articoli, sopra allegato sotto la lettera A);

2) trasferire la sede sociale ad altro indirizzo, nell'ambito del medesimo Comune di Ascoli Piceno (AP) e precisamente in via dei Gorgi n. 9;

3) prendere atto che l'amministrazione e la rappresentanza legale dell'associazione restano affidate al Consiglio di Amministrazione composto da n. 2 (due) membri nelle persone del signor TOMASSETTI Giorgio, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e della signora MIKHEEVA Olga, quale Consigliera.

L'Organo Amministrativo rimane autorizzato ad apportare al presente atto le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'attuazione della normativa di cui al D. Lgs. 117/2017.

Inoltre, vista la volontà della "COMUNITA' ENERGETICA OCTOPUS ENERGY 1 ETS" di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica,

io Notaio attesto che, ai sensi dell'art. 16, comma 2, d.m. 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e in conformità dell'art. 22, comma 4, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il patrimonio attuale della "COMUNITA' ENERGETICA OCTOPUS ENERGY 1 ETS", risulta effettivamente sussistente ed è pari ad euro 15.000,00 (quindicimila) ed esso è composto dalle entità patrimoniali qualificate come liquidi e disponibili depositate sul conto corrente dedicato intestato a me Notaio mediante bonifico bancario in data 9 (nove) gennaio 2024 (duemilaventiquattro) ID bonifico

ZZ1FFSC043WCN06HNZZ1FFSC0444I6WA57, previa annotazione nel Registro delle Somme e dei Valori di cui alla L. 22 gennaio 1934 n. 64.

Io Notaio attesto, inoltre, che il patrimonio della "COMUNITA' ENERGETICA OCTOPUS ENERGY 1 ETS", così come sopra descritto e composto, rispetta il valore minimo fissato dalla legge (art. 22, comma 4, D. Lgs. 117/2017) e risulta possedere le caratteristiche di liquidità e disponibilità così come richieste dal più volte citato art. 22, comma 4, del D. Lgs. 117/2017, e che dalla data di riferimento ad oggi non sono intervenuti fatti di rilievo.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno degli intervenuti chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta dal Presidente alle ore diciotto e cinquanta.

Il comparente mi dispensa espressamente dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne, anche gli intervenuti, piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alla Comparente, che lo approva dichiarandolo in tutto conforme alla volontà espressa e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciotto e cinquanta.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mia mano, occupa facciate intere cinque e sin qui della sesta di due fogli.

firmato Giorgio Tomassetti

firmato Aleandro Allevi Notaio

Allegato "A" Repertorio n. 7268 Raccolta n. 5622

STATUTO

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1 È costituita ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) l'associazione riconosciuta denominata **"COMUNITÀ ENERGETICA OCTOPUS ENERGY 1 ENTE DEL TERZO SETTORE"** in breve **"COMUNITÀ ENERGETICA OCTOPUS ENERGY 1 ETS"** (di seguito, l'"Associazione" o la "Comunità Energetica", la "CER" o anche la "Comunità Energetica Rinnovabile"), costituente una comunità energetica rinnovabile.

L'acronimo ETS ovvero la denominazione ente del Terzo settore dovrà essere adoperata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta effettuata la iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Prima di tale momento, non avendo l'ente ancora assunto la qualifica di ente del Terzo settore ai fini della applicazione del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, tale denominazione non potrà essere adoperata.

1.2 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

1.3 Il presente Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa e recepisce integralmente i requisiti indicati dalla normativa applicabile per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile.

1.4 L'Associazione ha sede nel Comune di Ascoli Piceno (AP), alla Via dei Gorgi n. 9, ed è garantita la possibilità all'Associazione di istituire sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia e/o all'estero.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.5 La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito al successivo articolo 15 con riferimento allo scioglimento dell'Assemblea, è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2 – SCOPO E REQUISITI

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro come scopo principale e, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, ha ad oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" ai sensi della Direttiva 2018/2001, dell'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 (il "D.lgs. 199/2021"), della delibera ARERA n. 727 (la "Delibera 727/2022") e di ogni altra disciplina pertinente come successivamente modificata in relazione alle comunità energetiche. L'obiettivo dell'Associazione è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità e non di realizzare profitti finanziari.

La predetta finalità verrà perseguita mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale della seguente attività di interesse generale:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, (alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 a-

gosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199).

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle sopraindicate, purché le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

2.2 L'Associazione possiede i seguenti requisiti:

(i) è un soggetto giuridico autonomo che, agendo a proprio nome, può esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi ed è effettivamente controllata dai membri facenti parte della configurazione;

(ii) la partecipazione all'Associazione è volontaria ed aperta a tutti gli utenti, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;

(iii) l'Associazione può essere proprietaria ovvero avere la piena disponibilità dell'Impianto/i di produzione appartenente alla configurazione, ivi compresa la detenzione di un impianto di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio e alla manutenzione.

2.3 Per il miglior svolgimento della sua attività e per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà:

(i) possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature, sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, enti e terzi in genere, aderire a cooperative e/o consorzi e/o altri organismi pubblici o privati aventi finalità affini, assumere personale, e provvedere a ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge;

(ii) stipulare accordi e convenzioni con enti e organizzazioni pubbliche e private per assicurare la gestione efficiente delle attività tecniche e dei flussi energetici e ogni altra attività che richieda conoscenze tecniche, scientifiche, gestionali e amministrative non in possesso dell'Associazione stessa;

(iii) svolgere, sia direttamente che mediante terzi, attività di supporto alla ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati e aderire a partnership nazionali e internazionali in altri organismi per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione. Per tutto quanto ivi non dettagliato, si fa riferimento alla normativa di settore;

(iv) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;

(v) compiere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra menzionati nonché espletare compiti, atti o operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

2.4 L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro come scopo principale e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra gli associati, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge. Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai membri di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

ARTICOLO 3 – MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

3.1 Ai fini dell'ammissione e della contestuale qualifica come membro dell'Associazione, gli associati devono possedere tutti i requisiti esplicitati dalla normativa di volta in volta applicabile. In particolare questi soggetti devono:

- (i) partecipare volontariamente all'Associazione;
- (ii) essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali (intese come enti locali), ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio appartenente alla stessa cabina primaria o al più ampio territorio di volta in volta individuato ai sensi della normativa applicabile in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di energia rinnovabile, con la specificazione che, nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale;
- (iii) essere titolari di punti di connessione ubicati su reti elettriche sottese alla medesima cabina primaria (di seguito, il "Punto di Prelievo" o anche il "POD");
- (iv) aver dato mandato esclusivo al Referente dell'Associazione per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi e/o produzione di energia elettrica.
- (v) non svolgere come attività commerciale principale la produzione di energia elettrica;
- (vi) condividere gli scopi e i valori associativi descritti nel precedente Articolo 2.

Ai fini dei requisiti per poter prender parte all'Associazione, restano comunque salve le future integrazioni che saranno introdotte dalla normativa di settore e dai decreti attuativi che verranno prossimamente adottati ed aventi ad oggetto il definitivo recepimento del Decreto Legislativo 199/2021.

3.2 A tutti i membri è garantita, in ogni forma, la piena partecipazione alla vita associativa nel rispetto del presente Statuto, dell'Atto Costitutivo e del regolamento interno di attuazione per la disciplina dei rapporti interni degli associati (di seguito, il "Regolamento"), con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali, nonché diritto di voto nell'assemblea degli associati (di seguito, l'"Assemblea"). L'Associazione terrà un registro degli associati. I Membri sono tenuti a comunicare a mezzo scritto all'Associazione eventuali variazioni dei propri dati e contatti ai fini di una corretta applicazione dei vantaggi e/o degli oneri associativi.

3.3 I membri sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni dell'organo amministrativo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime del Consiglio di Amministrazione, alla esclusione del membro, salva la ratifica dell'Assemblea.

3.4 Il presente Statuto funge, secondo quanto disposto dall'articolo 2.1.1. delle Regole Tecniche del GSE del 4 aprile 2022, da "contratto di diritto privato" e garantisce:

(i) il mantenimento nei confronti dei membri dell'Associazione dei loro diritti di cliente finale, compresa la possibilità per gli associati di scegliere il proprio fornitore di energia;

(ii) la possibilità per i membri di recedere in ogni momento dall'Associazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

(iii) come previsto dall'articolo 3.1, lettera (iv) del presente Statuto, l'individuazione univoca di un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, come individuato ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento.

ARTICOLO 4 – CATEGORIE DI MEMBRI E AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

4.1 I membri si distinguono in:

- (i) Membri Ordinari;
- (ii) Membri Produttori;
- (iii) Membri Autoconsumatori;
- (iv) Membri Fondatori;
- (v) Membri Onorari.

Sono "**Membri Ordinari**" (Consumer) coloro che richiedono l'iscrizione, versano la quota d'Associazione laddove prevista e condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno dell'Associazione. I Membri Ordinari hanno POD per il solo prelievo di energia dalla rete.

Sono "**Membri Produttori**" (Producer) coloro che hanno la proprietà di un impianto o più impianti di produzione di energia rinnovabile messi nella disponibilità della Associazione. Questi hanno l'obbligo di garantire all'Associazione la disponibilità dell'Impianto ai sensi del relativo contratto e di quanto previsto all'art. 5.1 del presente Statuto. I Membri Produttori hanno POD per la sola immissione di energia nella rete.

Sono "**Membri Autoconsumatori**" (Prosumer) coloro che richiedono l'iscrizione, versano la quota d'Associazione laddove prevista e condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno dell'Associazione, ma hanno anche la proprietà di un impianto o più impianti di produzione di energia rinnovabile messi nella disponibilità dell'Associazione stessa. I Membri Autoconsumatori hanno POD per l'immissione e il prelievo dell'energia in rete (utenti con impianto di produzione da fonte rinnovabile di proprietà).

Sono "**Membri Fondatori**" coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Sono "**Membri Onorari**" coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati dal Consiglio di Amministrazione.

I membri onorari possono anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico della Associazione, non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia. I membri onorari possono ricevere mandato di coordinare specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione dei rapporti con enti e istituti di ricerca. I Membri Onorari

non partecipano all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili.

È **"Produttore Terzo"** il soggetto produttore di energia elettrica non facente parte della CER, ma che ha la proprietà di uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile che mette a disposizione dell'Associazione. L'energia da esso immessa rileva ai fini dell'individuazione dell'energia condivisa.

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso nella percentuale prestabilita dalla normativa applicabile, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

4.2 Tutti i membri hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione. L'ammissione a membro è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di membri temporanei.

4.3 Non è previsto l'obbligo di pagamento di una quota associativa da parte dei Membri.

4.4 L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

4.5 L'ammissione all'Associazione è consentita previa presentazione di apposita domanda da parte degli interessati secondo le modalità di volta in volta messe a disposizione, inclusa la sottoscrizione di un modulo di adesione online e/o trasmesso a mezzo mail con contestuale conferimento all'Associazione del mandato esclusivo per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e conferimento della delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica. Resta inteso che il modulo di adesione da parte degli associati potrà essere altresì sottoscritto per il tramite di soggetti incaricati dal Referente. All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante membro ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato sugli aspetti conseguenti alla sua adesione all'Associazione.

4.6 È concessa la facoltà al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto ed eventualmente negare l'ammissione a un nuovo membro, comunicando in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione. Contro la decisione dell'organo di amministrazione è ammesso appello all'Assemblea.

4.7 È in ogni caso fatto salvo il diritto di negare l'ammissione di nuovi membri allorché il numero dei partecipanti alla CER in rapporto alla capacità produttiva dell'impianto/impianti nella disponibilità di quest'ultima comporti l'impossibilità di distribuire benefici adeguati a tutti i membri della stessa.

4.8 Sulla domanda di ammissione l'organo di amministrazione decide entro 30 (trenta) giorni. Resta inteso che qualora l'aspirante associato non dovesse ricevere alcuna risposta né in senso positivo né in senso negativo entro 30 (trenta) giorni dovrà essere considerato come un rigetto

dell'ammissione all'Associazione. L'interessato potrà proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione dell'organo di amministrazione. E' esclusa la possibilità di ricorso nel caso in cui il rigetto sia motivato in ragione del ricorrere della circostanza di cui al paragrafo 4.7 che precede.

ARTICOLO 5 – CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

5.1 L'Impianto dovrà necessariamente rispettare i seguenti requisiti:

- (i) deve essere nella piena disponibilità dell'Associazione ai sensi dell'art. 31 comma 2, D. Lgs. 199/2021;
- (ii) ai sensi dell'art. 31 comma 2 D. Lgs. 199/2021 deve essere entrato in esercizio dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 199/2021 (i.e. 15 dicembre 2021), fermo restando la possibilità di adesione per impianti entrati in esercizio prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto ma per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo all'Associazione;
- (iii) ai sensi dell'art.8 D.lgs. 199/2021. ha una potenza non superiore a 1 MW.

ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI MEMBRO

6.1 La qualità di membro si perde automaticamente nei seguenti casi:

- (i) decesso o estinzione;
- (ii) laddove prevista, mancato pagamento della quota associativa per i membri per i quali è prevista, trascorsi 6 (sei) mesi dal termine per il versamento del suddetto importo;
- (iii) perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per l'ammissione di cui all'articolo 3.1 del presente Statuto;
- (iv) mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Statuto;
- (v) danneggiamento, in qualsiasi modo, del prestigio del decoro e del buon nome dell'Associazione;
- (vi) intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva, senza i benefici di legge, per un reato non meramente colposo;
- (vii) dichiarazione di fallimento, ammissione o assoggettamento ad altra procedura concorsuale, con sentenza passata in giudicato, a carico dell'associato;
- (viii) perdita di titolarità del Punto di Prelievo a seguito di voltura o cessione dello stesso o disattivazione; in tal caso, si applicheranno le disposizioni in punto di recesso e, ove applicabile, è consentita la trasmissibilità della qualità di associato al soggetto terzo. In questo caso sarà necessaria la voltura del Punto di Prelievo (con modifica dei dati componente) e il terzo dovrà accettare di entrare a far parte dell'Associazione, dovendo precedentemente presentare la relativa domanda di adesione e pagare l'eventuale quota associativa;
- (ix) recesso, ex art. 6 del presente Statuto;
- (x) dimissioni.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima Assemblea utile.

La perdita della qualità di membro implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica associativa ricoperta e da qualsiasi beneficio da essa derivante e non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della eventuale quota sul fondo comune. Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (es. costruzione di impianti e/o parchi fotovoltaici). La perdita della qualità di membro dà diritto alla restituzione solo quando le somme da restituire siano rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte di altri membri.

ARTICOLO 7 – RECESSO

7.1 Ogni associato ha facoltà di recedere gratuitamente (salvo quanto previsto dall'articolo 3.4 lettera (ii) del presente statuto) dall'Associazione in ogni momento con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da inviarsi con comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

7.2 Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito, salvi eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

7.3 Le quote associative già versate non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'Associazione deliberi diversamente.

ARTICOLO 8 - DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI

8.1 La qualifica di membro dà diritto:

- (i) a partecipare alla vita dell'Associazione;
- (ii) a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- (iii) a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione;
- (iv) a ricevere dall'Associazione i benefici relativi all'energia elettrica condivisa, ai sensi del Regolamento, al netto delle spese sostenute dall'Associazione;
- (v) rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

8.2 I membri sono obbligati:

- (i) a rispettare le norme del presente Statuto ed i regolamenti approvati;
- (ii) a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- (iii) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- (iv) a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto;

8.3 Qualora sottendano alla medesima cabina di trasformazione primaria e hanno la disponibilità del tetto e/o delle pertinenze dell'immobile, è facoltà dei Membri mettere a disposizione dell'Associazione il tetto dell'immobile e/o eventuali pertinenze per la realizzazione eventuale di un impianto di energia rinnovabile fermo restando che nell'ambito del mercato energetico, la partecipazione dei membri alla comunità energetica preve-

de il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

ARTICOLO 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

9.1 Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- (i) l'Assemblea degli associati;
- (ii) il Consiglio di Amministrazione.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione ed adeguatamente documentate.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA E SVOLGIMENTO

10.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue decisioni obbligano tutti i membri. Tutti gli associati in regola con il pagamento dell'eventuale quota associativa hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

10.2 Ciascun associato ha diritto a un solo voto e l'Assemblea delibera con le maggioranze e i quorum previsti dalla legge. I membri possono farsi rappresentare da altri membri mediante delega scritta, ma nessun membro può portare più di tre voti oltre al proprio. La scheda di delega, firmata dal delegante, accompagnata da copia di un documento di identità e redatta su apposito modulo fornito dall'Associazione, dovrà contenere il nome e cognome del delegato e del delegante nonché le istruzioni di voto e può essere revocata dal membro delegante solo se lo stesso è presente in Assemblea. In assenza dei predetti requisiti o nel caso in cui le deleghe rechino correzioni o cancellature nel nominativo del delegato, le stesse non saranno ritenute valide. La scheda di delega deve essere consegnata all'organo di amministrazione all'inizio dell'Assemblea.

10.3 Le votazioni avvengono in modalità palese. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che provvede anche alla convocazione della medesima.

10.4 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

10.5 L'Assemblea ordinaria indirizza l'attività dell'Associazione secondo le disposizioni di legge, dello Statuto e del Regolamento e in particolare:

- (i) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- (iii) approva il bilancio;
- (iv) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- (v) delibera sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- (vi) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio di Amministrazione riterrà di sottoporle;
- (vii) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- (viii) delibera sull'utilizzo degli importi di cui all'art. 42 bis, commi 8 e 9, DL 30 dicembre 2019, n. 162, nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Associazione dai provvedimenti attuativi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001;
- (ix) delibera sulla ripartizione e sull'utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 42 bis, DL 162/2019 e dal DM 15.09.2020 agli

impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Associazione;

(x) delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio di Amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

(xi) delibera sull'esclusione degli associati;

(xii) compete la determinazione dell'ammontare della eventuale quota associativa per ciascuna categoria di membri.

Tale determinazione viene stabilita sulla base delle esigenze, necessità e andamento economico dell'Associazione ai fini del perseguimento dello scopo associativo e, in occasione dell'approvazione del bilancio, qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla rideterminazione delle quote associative.

10.6 L'Assemblea straordinaria:

(i) delibera sulle modifiche del presente Statuto e dell'Atto Costitutivo;

(ii) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

(iii) nomina uno o più liquidatori.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso scritto anche a mezzo mail, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi ai singoli membri almeno 4 (quattro) giorni prima della data prevista per l'Assemblea, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso ne ravvisi la necessità oppure almeno 2 (due) consiglieri o almeno la metà dei membri ne faccia richiesta.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale della riunione che sarà trascritto in un apposito registro a disposizione di tutti gli associati. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario, il quale dovrà verificare la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

(i) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dell'Organo Amministrativo, ove gli associati ne facciano parte, i medesimi non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

(i) la predisposizione del bilancio da sottoporre all'Assemblea;

(ii) l'assunzione di obbligazioni e la conclusione e risoluzione di contratti, ivi incluso quello relativo all'utilizzo dell'Impianto/i;

(iii) la redazione dei programmi delle attività associative previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

(iv) la convocazione dell'Assemblea;

(v) la gestione degli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

(vi) la sottoposizione all'Assemblea di proposte e mozioni;

(vii) la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

(viii) il conferimento di mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

(ix) la promozione e organizzazione di eventi associativi.

11.2 Composizione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri variabile da 2 (due) ad 5 (cinque) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio di Amministrazione sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

(i) i falliti per il quinquennio successivo alla data di dichiarazione;

(ii) gli interdetti da pubblici uffici per la durata dell'interdizione;

(iii) coloro che abbiano riportato condanne o siano sottoposti a misure di

sicurezza che ne escludano l'elettorato passivo per le elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti del provvedimento;

(iv) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'Associazione, si trovino legalmente in mora;

(v) coloro che minaccino ovvero abbiano liti pendenti con l'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio di Amministrazione si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

11.3 Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo del-

l'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio di Amministrazione rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

ARTICOLO 12 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE E ALTRE CARICHE SOCIALI

12.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

E' eletto all'interno del Consiglio di Amministrazione che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

12.2 La funzione del Tesoriere è di:

- (i) riscuotere le quote d'iscrizione;
- (ii) monitorare i proventi derivanti dalle attività associative;
- (iii) redigere il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare all'organo di amministrazione;
- (iv) provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali;
- (v) curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

12.3 La funzione del Segretario, è di:

- (i) organizzare le riunioni dell'Assemblea;
- (ii) svolgere i compiti che gli vengono assegnati dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13 – ORGANO DI CONTROLLO

13.1 Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire, l'Assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina e a cui si applicano le disposizioni dell'art. 2399 codice civile (l'"Organo di Controllo"). L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/01, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'art. 14 del codice del Terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su de-

terminati affari.

13.2 I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'organo di amministrazione a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 cod. civ. comma secondo.

13.3 Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

13.4 I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

13.5 La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

14.1 Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro (il "Revisore Legale"). Il Revisore Legale dei conti dovrà vigilare sulla gestione amministrativa e finanziaria della Associazione, accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminare le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettuare verifiche di cassa.

14.2 Il Revisore Legale dei conti è rieleggibile e può essere scelto in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

14.3 La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 15 – PATRIMONIO

15.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- (i) le quote versate dai membri;
- (ii) beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- (iii) gli importi che derivano dalla vendita dell'energia prodotta ed immessa in rete dagli Impianti di proprietà dei membri e/o messi a disposizione dell'Associazione (ad es. ritiro dedicato RID);
- (iv) gli importi che derivano dalla cessione dell'energia autoconsumata nel punto di connessione dell'impianto (POD), nel caso di un eventuale contratto SEU con l'utilizzatore, secondo la normativa vigente;
- (v) gli importi che derivano dagli incentivi erogati dal GSE sull'energia prodotta dall'Impianto/i Impianti e condivisa con i membri dell'Associazione;
- (vi) gli importi che derivano dagli incentivi erogati dall'ARERA sull'energia prodotta dall'Impianto/i e condivisa con i membri dell'Associazione;
- (vii) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- (viii) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- (ix) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- (x) ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

15.2 Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

15.3 È fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 16 - ESERCIZIO SOCIALE

16.1 La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso. La proposta di bilancio consuntivo e preventivo deve essere depositata agli atti dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al fine di consentire a questi ultimi di prenderne visione preventivamente.

16.2 Il bilancio, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti dell'Organo di Amministrazione, all'Organo di Controllo, nonché agli associati.

ARTICOLO 17 - SCIOGLIMENTO

17.1 Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea che nominerà uno o più liquidatori. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati; l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

17.2 Una volta esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinte le obbligazioni in essere, i beni residui saranno devoluti ad enti o associazioni che perseguano finalità analoghe e comunque finalità di utilità sociale, previo parere positivo dell'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 18 - LIBRI SOCIALI

18.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- (i) il libro degli associati;
- (ii) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- (iii) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali ove esistenti, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

18.2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della eventuale quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 19 - CONTROVERSIE

19.1 Ogni controversia che dovesse insorgere fra uno o più membri e l'Associazione ovvero fra membri, circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto, dell'Atto Costitutivo o del Regolamento sarà devoluta alla competenza del Tribunale del luogo ove ha sede l'Associazione.

ARTICOLO 20 - NORME GENERALI

20.1 Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto,

si rimanda al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

firmato Giorgio Tomassetti

firmato Aleandro Allevi Notaio

Certificazione di conformità di documento informatico a documento cartaceo(art.23, comma 3, D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n.89). Certifico io sottoscritto avv. Aleandro Allevi, notaio residente in Ascoli Piceno, con studio alla rua del Papavero n.6, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo a mio rogito.

Ascoli Piceno, tre aprile duemilaventiquattro.